

## **UNIVERSITA' ED ENTI PUBBLICI DI RICERCA NELLA MANOVRA ECONOMICA (D.L. n. 69 del 21/6/2013) “Misure urgenti per il rilancio dell’ economia”**

Nella complessa manovra attivata dal recente decreto del Governo Letta (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’ economia”) sono presenti, seppur in maniera non certo significativa ed incisiva, alcuni interventi riguardanti i settori della conoscenza, trattati appunto al Capo III del provvedimento e precisamente agli artt. 57,58,59 e 60, che noi riportiamo in allegato.

Alcuni sintetici commenti ai suddetti articoli.

**Art. 57 :** Qui si dà disposizione al Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca circa gli obiettivi per l’ utilizzo prossimo delle risorse del FAR (Fondo Agevolazioni alla Ricerca) destinato a finanziare sia progetti di ricerca fondamentale sia progetti di ricerca industriale con il concorso pubblico della concessione di contributi a fondo perduto fino al 50% del costo del progetto stesso. Così come è già avvenuto per il FIRST il Miur dovrà varare un apposito decreto per la ricognizione delle risorse disponibili sul fondo e che poi verranno messe a disposizione per i relativi interventi con la manovra di bilancio di fine anno.

**Art. 58:** Vengono incrementati i fondi ordinari di funzionamento rispettivamente, per gli atenei pubblici statali (21,4 milioni di euro per il 2014 e 42,7 milioni di euro per il 2015) e per gli enti pubblici di ricerca (3,6 milioni di euro per il 2014 e 7,1 milioni di euro per il 2015). Ciò a parziale recupero dei tagli operati dalle precedenti manovre del Governo Monti.

### **Art.59:**

Viene autorizzata una spesa di 17 milioni di euro complessivi per il triennio 2013-2015 per la erogazione di “borse per la mobilità” in favore di studenti universitari fuori-sede che siano privi di mezzi e che abbiano riportato risultati scolastici eccellenti. Il Miur fornirà sulla base delle direttive del presente articolo gli indirizzi per la gestione del provvedimento tanto agli atenei come alle Regioni (distribuzione territoriale delle risorse).

**Art. 60:** Qui sembrerebbe indicata, al comma 2, la novità apparentemente più significativa di tutto il CAPO III, ovvero la decisione di affidare all’ ANVUR (agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) la valutazione anche dell’ attività amministrativa degli atenei universitari e degli Enti Pubblici di Ricerca.

Il condizionale è d’obbligo perché l’ articolo in questione pur modificando la Legge Brunetta n. 150 del 27 Ottobre 2009 non “smonta” in realtà - così’ come il sindacato continua a chiedere - tutto l’ impianto della cosiddetta “performance” e le famigerate rigidità in essa contenute.

L’ aver affidato all’ ANVUR e non già alla CIVIT la fissazione dei nuovi criteri di valutazione anche dell’ attività gestionale e non solo di quella strettamente scientifica e tecnologica costituisce comunque un primo passo nella direzione da noi sempre sostenuta ed è il riconoscimento della inscindibilità dell’ attività tecnica e gestionale del personale tecnico-amministrativo degli atenei e degli EPR da quella scientifica e didattica del personale ricercatore, tecnologo e docente.

**8 luglio 2013**